



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03152 DEI DEPUTATI BENVENUTO E MACCANTI (res. n. 326 del 16 luglio 2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo si prende spunto da quanto appreso da fonti di stampa in ordine alla sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha assolto una coppia rumena proveniente da un campo nomadi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni delle "tre figlie". In particolare, secondo i giudici d'appello, il reato non risulterebbe integrato per dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo a causa delle *«peculiari condizioni del contesto familiare»* che avrebbero indotto i due genitori *«a considerare il metodo delle percosse come l'unico disponibile»*, ribaltando così la sentenza del 2021 di condanna della coppia a due anni e sei mesi di reclusione.

In merito al contenuto dell'interrogazione, il Ministero della giustizia ha subito attivato le ricerche per acquisire le informazioni necessarie presso l'ufficio giudiziario interessato.

Dalle indagini svolte è emerso che il Presidente della Corte d'Appello di Torino ha trasmesso la relazione già redatta su richiesta dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia di cui, per completezza, si riportano alcuni stralci:

“Il processo riguardava il reato di maltrattamenti in famiglia contestato a due genitori di nazionalità rumena, commesso ai danni di tre delle figlie minori.”

La sentenza di primo grado aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato contestato consistito, nella sua componente oggettiva...”

“Ciò che la sentenza in oggetto non ha ritenuto sufficientemente provato... è stato l’elemento soggettivo, e cioè la consapevolezza e la volontà da parte dei genitori imputati di sottoporre le figlie ad una attività vessatoria tale da determinare in esse una abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza...In sostanza, non si è ritenuto provato che...gli imputati si fossero rappresentati che le loro condotte di, peraltro limitata, violenza fossero tali da determinare nelle minori una condizione di effettiva sofferenza.”

A questo punto ciò su cui va fatta chiarezza è che nella sentenza emessa dalla Corte di appello non è presente alcun riferimento all’ambiente del campo Rom, né ad un supposto clima di violenza cui le minori si sarebbero assuefatte e che avrebbe legittimato le violenze.

L’unico accenno a tale argomento è contenuto nella sentenza di primo grado, laddove viene riportata la frase di uno degli psicologi dei servizi sociali sentiti quali testi nel dibattimento avanti il tribunale.

“L’assoluzione dei due imputati è dipesa dall’assenza della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della presenza dell’elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in capo ai due genitori.. .Pertanto, non si è data alcuna legittimazione all’uso della violenza nell’educazione e nella crescita dei figli (non importa se di etnia rom o meno), ma si è ritenuto che, in questo specifico caso, gli atteggiamenti dei due genitori, pur deprecabili e integranti l’elemento materiale del reato, non fossero connotati dalla coscienza e volontà di maltrattare i figli..”

Dalla relazione in parola, dunque, emerge che la decisione della Corte si fonda unicamente sulla ritenuta mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato.

Orbene, quanto alla normativa volta a contrastare il fenomeno delle violenze familiari, deve ricordarsi che la specifica fattispecie di reato è disciplinata dall’art. 572 c.p. che prevede, per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la pena da tre a sette anni di reclusione.

La norma in commento, inoltre, al secondo comma, contempla, altresì, l’aggravante della cd. “violenza assistita”, quando la stessa si consuma in presenza o in danno di minori, offrendo una risposta alla crescente esigenza di tutela dei soggetti considerati “vulnerabili” e bisognosi di particolare attenzione.

Nondimeno, giova sottolineare che il Ministero della giustizia ha adottato diverse iniziative, di natura amministrativa, per monitorare e prevenire i fenomeni di violenza, anche domestica: 1) con circolare n. 119199 del 20 giugno 2017 è stato istituito il monitoraggio permanente dell'attuazione della Direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Misure previste dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori; si fa presente, inoltre, che con circolare del Ministero della Giustizia n. 257481 del 27 dicembre 2018, sono state apportate delle modifiche alla circolare del 20 giugno 2017 sopra citata; 2) la preposta articolazione del D.A.G. partecipa ai lavori del *“Tavolo di coordinamento per la costituzione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato”*, istituito presso questo Ministero (con atto sottoscritto in data 29.11.2018) per dare attuazione, in ambito nazionale, alle prescrizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recante *“Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”*.

Ancora, nel quadro delle azioni positive intraprese in favore delle vittime di reato, si evidenzia l'iniziativa finalizzata a creare il prototipo di un sito web dedicato (Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato) nell'ambito del Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, costituito per lo sviluppo di una apposita rete integrata di servizi, al fine della migliore sostenibilità ed efficienza degli interventi assistenziali e della fruibilità immediata dei servizi medesimi.

Il Portale intende offrire alla vittima di reato un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede di informazione chiare e agilmente comprensibili, per migliorare la consapevolezza dei propri diritti e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati.

Il Ministero della Giustizia garantisce la piena collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte ad attivare un percorso trasversale atto a diffondere i valori dell'eguaglianza, del rispetto reciproco e del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione.

Infine, con la legge 24 novembre 2023, n.168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, sono state introdotte nuove e più incisive misure per rendere più efficace la protezione preventiva e ampliare la tutela delle vittime della violenza di genere.

L’impianto di tale intervento normativo è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Tra le misure più rilevanti si evidenziano:

- l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore, sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa, includendovi i cosiddetti reati - spia commessi nel contesto delle relazioni familiari e affettive, per i quali peraltro viene prevista la procedibilità d’ufficio;
- l’ampliamento dell’ambito di applicazione degli obblighi informativi nei confronti delle vittime di violenza – a carico delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche –, nonché delle misure a sostegno delle vittime di violenza domestica o sessuale;
- l’estensione dell’applicabilità delle misure di prevenzione personali, previste dal Codice Antimafia, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati, prevedendo, per la misura della sorveglianza speciale, l’applicazione con modalità di controllo elettroniche (cd. braccialetto), ferme restando la necessità del consenso dell’interessato e la verifica della fattibilità tecnica;
- al fine di velocizzare i processi, anche nella fase cautelare, l’estensione del novero delle fattispecie per le quali è assicurata trattazione prioritaria, includendovi diversi reati che si consumano in ambito familiare o in danno di familiari;
- l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più Procuratori Aggiunti o uno o più magistrati addetti all’Ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e

domestica, al fine di soddisfare l'esigenza di formazione specialistica, anche del personale della magistratura, operante in questo delicato settore;

- l'introduzione di termini stringenti per la richiesta (per il Pubblico Ministero 30 giorni dall'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro) e l'applicazione (per il giudice 20 giorni dal deposito dell'istanza) di misure cautelari;
- l'estensione dell'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;
- l'introduzione dell'arresto in flagranza differita per chi, entro le 48 ore dal fatto, sarà inequivocabilmente individuato quale autore di una delle condotte di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;
- l'estensione dell'applicabilità della misura cautelare della custodia in carcere nel caso di manomissione dei cd. braccialetti elettronici nonché l'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare anche al tentato omicidio e alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), anche al di fuori dei limiti di pena previsti;
- l'aggravamento degli obblighi a carico del condannato per accedere alla sospensione condizionale della pena, subordinandola alla partecipazione con esito favorevole a specifici percorsi di recupero;
- la semplificazione del meccanismo, in favore delle vittime o dei loro eredi, che vengano a trovarsi in uno stato di bisogno in conseguenza dei gravi reati previsti dalla legge n. 122 del 2016, per il conseguimento di una provvisoria a titolo di ristoro anticipato.

Giova, altresì, evidenziare che sarà di certo avviata a breve una riflessione finalizzata ad intervenire normativamente su quelle condotte e quei comportamenti che, condizionati culturalmente, vengono talvolta accettati, approvati o addirittura incoraggiati da determinati gruppi culturali pur rappresentando fattispecie di reato

nel nostro ordinamento, in tal modo impedendo che determinate condotte possano essere scriminate, invocando, a propria ragione o scusa, usanze o costumi contrari alla Costituzione italiana o alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)